

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO

PROGRAMMA REGIONALE DI ASSEGNI DI CURA ex DGR 70/2024 - FNA 2022-2024 – ANNUALITA' 2024

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 70 del 20.02.2024 ed il relativo allegato B), si avvisano i cittadini residenti nei Comuni dell'Ambito N25 che è possibile presentare domanda di ammissione al Programma Regionale degli assegni di cura entro e non oltre le ore 12:00 del 2 gennaio 2026 a mezzo istanza (ALLEGATO B) all'Ufficio protocollo del **Comune di Pomigliano d'Arco**, capofila dell'Ambito N25, ovvero a mezzo PEC comune.pomiglianodarco@legalmail.it

1. FINALITA'

Il Programma regionale di Assegni di cura persegue le seguenti finalità:

- promuovere la permanenza a domicilio delle persone anziane non autosufficienti ovvero in condizioni di disabilità grave e gravissima, così come definite dall'art. 3 del D.M. 26/9/2016 e dal Piano nazionale non autosufficienza 2022-2024;
- facilitare le famiglie nell'assunzione del carico di cura, anche quando siano in condizioni di difficoltà economica.

2. BENEFICIARI

Possono accedere agli Assegni di cura o ai Voucher del presente Programma le persone in condizione di disabilità residenti nei Comuni che comprendono l'Ambito Territoriale N25 e per le quali, alla data di pubblicazione del presente avviso, l'Unità di Valutazione Integrata (U.V.I) distrettuale abbia già effettuato una valutazione multidimensionale, e redatto un Progetto personalizzato (P.A.I), fatte salve le U.V.I. già programmate alla data di pubblicazione del presente avviso da tenersi comunque entro la data di scadenza dello stesso. È essenziale che la U.V.I. individui nel progetto sociosanitario/P.A.I. un caregiver familiare di riferimento che assuma la responsabilità della gestione delle prestazioni assistenziali programmate dalla U.V.I. affinché siano erogate nei modi e nei tempi prescritti.

2.1 Persone con disabilità gravissima

Per persone in condizioni di disabilità gravissima, ai sensi del Decreto Ministeriale del 26/9/2016 art. 3, s'intendono le persone "beneficarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988", o comunque "definite non autosufficienti ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013", di qualsiasi età e per le quali sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);

- c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) ≥ 4 ;
- d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B;
- e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare, valutate con le scale Medical Research Council (MRC) ≤ 1 ai 4 arti, Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9 , Hoehn e Yahr mod in stadio 5;
- f) persone con deprivazione sensoriale complessa;
- g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al livello 3 della classificazione DSM-5;
- h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione DSM-5 con $QI \leq 34$ e punteggio LAPMER ≤ 8 ;
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette.

Le condizioni di disabilità gravissima sono individuate in U.V.I. attraverso la somministrazione delle scale di valutazione indicate nell'Allegato 1 D.M. del 26/9/2016 alle quali si fa espresso rinvio, assumendo i punteggi /parametri fissati all'art.3 comma 2 sopra riportati. Per le persone di cui alla lettera i) rilevano i criteri indicati nell'Allegato 2 del D.M. del 26/9/2016, ai quali si fa espresso rinvio.

2.2 Persone con disabilità gravi

Per persone in condizione di disabilità grave s'intendono coloro che beneficiano dell'indennità di accompagnamento o comunque definite gravi ai sensi dell'allegato 3 del DPCM n. 159/2013.

ESCLUSIONI:

Sono esclusi coloro che usufruiscono di servizi residenziali sociosanitari o socio-assistenziali. Sono inoltre escluse le persone con disabilità con ISEE sociosanitario superiore a € 50.000, o € 65.000 se minori.

In accordo con la DGR n. 70 del 20/02/2024, le persone affette da patologie progressivamente ingravescenti o non suscettibili di miglioramenti, già in possesso della certificazione medico-specialistica rilasciata dallo specialista dell'Unità di Valutazione Integrata distrettuale, non necessitano di rivalutazione, potendo utilizzare la documentazione già in loro possesso per la presentazione della domanda. Per tali soggetti è richiesto solo l'aggiornamento del PAI (Piano Assistenziale Individualizzato) in relazione ad eventuali modifiche della condizione assistenziale.

3. ENTITA' DELL'ASSEGNO DI CURA

L'importo dell'assegno di cura e del voucher sono fissati di norma, salvo le condizioni sotto indicate ai punti denominati "Riduzioni" e "Maggiorazioni", in due importi mensili massimi:

€ 1.200,00 mensili: per tutte le persone con disabilità gravissima valutate dalle U.V.I. con gli strumenti consueti (SVAMA o SVAMDI ex DGR n. 323 e n. 324 del 03/7/2012), con le schede di valutazione approvate con D.M. 26/9/2016 All. 1 e 2, e con ogni eventuale altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengono i professionisti delle UVI;

€ 600,00 mensili: per tutte le persone con disabilità grave valutate dalle UVI con gli strumenti consueti (SVAMA o SVAMDI), con le schede di valutazione approvate con D.M. 26/9/2016 All. 1 e 2, e punteggi al di

sotto delle soglie ivi fissate, e con eventuale ogni altro strumento valutativo atto a completare la valutazione multidimensionale secondo quanto ritengono i professionisti delle UVI.

RIDUZIONI

In coerenza degli indirizzi del PNNA relativamente alla modulazione dei benefici indiretti, l'importo massimo dell'Assegno o del Voucher è ridotto dall'Ambito del 40% nei seguenti casi:

- a) il beneficiario abbia un ISEE sociosanitario superiore a € 20.000, o a € 35.000 se si tratta di minori;
- b) il beneficiario riceve altre prestazioni di assistenza sociale o sociosanitaria (che comunque alleggeriscono il carico di cura della famiglia e il bisogno di acquisire prestazioni di aiuto domiciliare) anche non domiciliare (es. diurna, esclusa residenziale).

Nel caso in cui ricorrano entrambe le condizioni sopra elencate l'Assegno o il Voucher è ridotto di un ulteriore 10%.

MAGGIORAZIONI

L'importo massimo dell'assegno o del voucher è incrementato dall'Ambito del 10% solo per alcune tipologie di disabilità gravissima con supporto alle funzioni vitali che non fruiscono di altre forme di assistenza. Si tratta delle condizioni misurate con le scale:

- a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Coscienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS) ≤ 10 ;
- b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa (24/7);
- i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche.

4. DURATA

L'assegno o voucher ha una durata massima di 12 mesi continuativi ed è erogato mediante bonifico bancario con cadenza bimestrale e può essere prorogato oltre i 12 mesi, in base alle disponibilità finanziarie dell'Ambito Territoriale e per una durata in mesi compatibile con tale disponibilità.

Al termine del periodo di erogazione deve essere sostituito con le ore di prestazioni di assistenza domiciliare erogate dagli operatori professionali (nel caso delle cure domiciliari integrate) dei servizi territoriali, per la quota di competenza dell'Ambito Territoriale, per garantire la continuità assistenziale del piano assistenziale individuale (P.A.I.).

Qualora l'utente necessiti di un periodo di ricovero, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Comune di Pomigliano d'Arco, in qualità di comune capofila dell'Ambito Territoriale. L'erogazione dell'assegno di cura non è sospesa se tale periodo non supera i 30 giorni. Oltre tale termine, il Comune Capofila dispone la sospensione dell'assegno, che potrà essere riattivato in ogni caso solo al rientro a domicilio. In caso di decesso, il Comune capofila dispone l'interruzione dell'assegno o del voucher a partire dal mese successivo al decesso.

I familiari o eredi del deceduto non hanno alcun titolo di diritto sull'assegno o voucher.

5. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza di partecipazione, redatta su apposito modello (Allegato B), dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12:00 del 2 gennaio 2026:

- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del **Comune di Pomigliano d'Arco**;
- invio tramite PEC al Comune di Pomigliano d'Arco comune.pomiglianodarco@legalmail.it

Alla domanda, va allegata, la seguente documentazione:

- Documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
- Documento di riconoscimento dell'eventuale familiare delegato e relativa delega;
- Documento di riconoscimento dell'eventuale tutore/amministratore di sostegno e decreto di nomina dello stesso;
- ISEE e/o ISEE socio-sanitario 2025 in corso di validità;
- Copia verbale UVI con valutazione effettuata in base alle scale di cui agli allegati 1 e 2 del D.M. 26/09/2016;
- Frontespizio conto bancario/postale con IBAN intestato/cointestato;
- decreto di nomina di amministratore di sostegno/curatore/tutore.

6. CRITERI DI PRIORITA' DI AMMISSIONE AL PROGRAMMA

È prioritario il soddisfacimento della platea di utenti definita come persone con disabilità gravissima. Avendo garantito prioritariamente tale platea, nei limiti delle risorse nella disponibilità dell'Ambito, è possibile l'ammissione al programma delle persone con disabilità grave.

Fermo restando la priorità sopra esposta, nel perimetro di ciascuna condizione, "gravissima" o "grave", qualora necessario, al fine di graduare le richieste, sono considerate le condizioni sociali ed economiche svantaggiate della persona interessata valutate attraverso la Scheda di Valutazione Sociale (all. C delle schede SVAMA e SVAMDI e ISEE più basso).

Pertanto, nei limiti delle risorse disponibili sarà redatta graduatoria dei disabili gravissimi ammessi al beneficio in ordine di ISEE 2025 e, nel caso siano disponibili ulteriori risorse, dei disabili gravi in ordine di ISEE 2025.

Hanno pari diritto di accesso sia gli utenti già beneficiari sia i nuovi richiedenti.

7. TIPOLOGIE SPESE RICONOSCIBILI

Ciascun istante all'atto della presentazione dell'istanza si impegna a documentare le spese per l'assistenza prevista nel PAI, attraverso documentazione giustificativa.

Nello specifico, ciascun beneficiario, provvederà a documentare almeno bimestralmente spese sostenute ed eleggibili fornendo la relativa idonea documentazione giustificativa.

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le somme relative a spese direttamente riconducibili alla persona con disabilità gravissima/grave.

7.1 Spese ammissibili

L'assegno può essere utilizzato a copertura totale o parziale delle spese che i beneficiari sostengono per acquisto di servizi o prestazioni sociali tipiche dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale e di "Cure Domiciliari integrate", quali, via tassativa:

- affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di igiene e cura della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
- affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di pulizia della casa (anche con assistente personale);
- affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di lavaggio e cambio della biancheria della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
- affiancamento o sostituzione del caregiver nella preparazione dei pasti della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
- affiancamento o sostituzione del caregiver nello svolgimento delle normali attività quotidiane della persona non autosufficiente (anche con assistente personale);
- affiancamento o sostituzione del caregiver nelle attività di accompagnamento presso familiari e vicini e presso luoghi di interesse culturale o sportivo, finalizzata a mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali (anche con assistente personale);
- prestazioni socio educative e di sostegno alle funzioni genitoriali (solo per minori), erogate da educatori professionali o psicologi (per non più del 50% del valore dell'Assegno);
- acquisto di ausili e presidi non a carico del SSN;
- trasporto sociale verso diverse destinazioni, volte a favorire la piena partecipazione delle persone non autosufficienti alla vita sociale, formativa e lavorativa (escluso trasporto scolastico), o per facilitare l'accesso alle strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, ai centri diurni integrati e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi;
- altre tipologie di spesa riferite a servizi coerenti e compatibili con i bisogni assistenziali del beneficiario, come previsti nel PAI.

8. MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il beneficiario dell'Assegno di cura o il familiare formalmente individuato quale caregiver si impegna a:

- a) rispettare gli impegni assunti con la sottoscrizione del PAI;
- b) con cadenza bimestrale, trasmettere all'Ufficio di Piano dell'Ambito N25, in qualità di comune capofila documentazione giustificativa che attesti almeno il 70% delle spese sostenute per l'assistenza come previsto nel PAI, fornendo:

- copia contratti di lavoro/ incarichi professionali anche temporanei e relative buste paghe o ricevute di pagamento (es. bonifici bancari, ecc.);
- bollettini con attestazioni di pagamento;
- fatture.

Si precisa che i controlli delle rendicontazioni dovranno essere inoltrati, oltre che all'Ufficio di Piano – Ambito N25 via PEC affarisociali.pomigliano@asmepec.it (Comune di Pomigliano d'Arco, capofila) – anche agli uffici di competenza dei Comuni di residenza per gli opportuni controlli e trasparenza amministrativa, secondo le seguenti modalità:

- Comune di Pomigliano d'Arco – Ufficio di Piano – Ambito N. 25: affarisociali.pomigliano@asmepec.it (PEC), Comune capofila dell'Ambito territoriale N. 25;
- Comune di Sant'Anastasia – Ufficio Protocollo Generale: protocollo@pec.comunesantanastasia.it (PEC);

La documentazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) o, ove previsto, consegnata a mano presso gli uffici competenti, nel rispetto delle scadenze bimestrali stabilite, al fine di consentire le verifiche di competenza e l'eventuale approvazione delle rendicontazioni da parte degli enti preposti.

Nello specifico, i beneficiari dovranno fornire all'Ufficio di Piano documenti necessari a dare prova della spesa ammissibile che sostengono, fino alla concorrenza di almeno il 70% dell'importo dell'Assegno e, in particolare, contratti di lavoro; incarichi professionali anche temporanei, voucher INPS per l'acquisto di servizi di cura, ricevute di pagamento, bonifici bancari, fatture e/o scontrini parlanti, bollettini con attestazioni di pagamento.

L'Ambito avvierà procedimento amministrativo per dichiarare la decadenza dal beneficio e contestuale recupero delle somme indebitamente erogate in caso ravvisi gravi irregolarità o difformità da quanto programmato.

Gli assegni di cura erogati e non rendicontati dovranno essere restituiti. In caso di mancata restituzione spontanea, l'Ambito procederà con la riscossione coattiva tramite Agenzia delle Entrate.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione comunale ed i Servizi Sociali entreranno in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016. Il comune di Pomigliano d'Arco titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali per l'espletamento del procedimento in esame, compreso il trasferimento degli stessi alle autorità regionali competenti. Il loro conferimento è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento stesso. In ogni momento sarà possibile esercitare i diritti previsti dal Regolamento U.E. 679/2016 nei confronti del titolare del trattamento, rivolgendosi ai Servizi Sociali del Comune di Pomigliano d'Arco ed indirizzando ogni altra comunicazione in merito al Coordinatore dell'Ufficio di Piano.

10. PUBBLICITA'

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale del **Comune di Pomigliano d'Arco**, ente capofila dell'Ambito N25.



AMBITO TERRITORIALE N25

Capofila Pomigliano d'Arco

(Provincia di Napoli)

COMUNE DI POMIGLIANO D'ARCO E COMUNE DI SANT'ANASTASIA – UFFICIO DI PIANO DELL'AMBITO TERRITORIALE N 25 VIA V.
EMANUELE, PALAZZO OROLOGIO, N. 309 - 80038 POMIGLIANO D'ARCO - TEL-FAX 0818844520 — PEC
affarisociali.pomigliano@asmepec.it

11. INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile Unico del Procedimento:

Dott.ssa Veronica Piscicelli – Assistente Sociale Ambito N25

Telefono: **0818033153** – **0818844520**

PEC: affarisociali.pomigliano@asmepec.it

E-mail: veronica.piscicelli@comune.pomiglianodarco.na.it

Si allega, il modello di domanda (Allegato B).

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Gelsomina Romano